

Danno non patrimoniale a causa di mobbing sul lavoro

Data pubblicazione:	22/04/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Mobbing sul lavoro: risarcimento danni per condotte discriminatorie e lesive della dignità personale

Introduzione

La **tutela della dignità del lavoratore** costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuslavoristico italiano, fondato su **valori costituzionali (artt. 2, 3, 32 e 41 Cost.)** e consolidato da una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità. Comportamenti datoriali reiterati, lesivi e discriminatori - come l'emarginazione professionale e gli insulti, anche a sfondo razziale - possono configurare mobbing lavorativo o discriminazione e giustificano il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche in mancanza di un danno patrimoniale o biologico documentato.

Il **reiterarsi di comportamenti offensivi** nei confronti del lavoratore, configurabili come mobbing o emarginazione lavorativa, anche accompagnati da insulti a sfondo razziale, comporta il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito. In particolare, tali condotte determinano un pregiudizio alla dignità personale del dipendente, che **legittima l'erogazione di un risarcimento equitativo**, proporzionato alla gravità della condotta posta in essere.

Ai fini del **riconoscimento del danno non patrimoniale**, non è necessaria una specifica prova del pregiudizio subito, né la dimostrazione di danni ulteriori: è sufficiente la dimostrazione del carattere discriminatorio, emarginante o lesivo della condotta datoriale.

